

**CAPITOLATO
SPECIALE DI APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
TRIENNIO 01/01/2022 – 31/12/2024**

ART.1 Oggetto del Capitolato

L'oggetto del Capitolato è l'appalto per la fornitura di servizi cimiteriali per operazioni cimiteriali, dal lunedì al sabato compreso e, se richiesto, nelle giornate festive e domenicali, nei cimiteri comunali di Cavezzo, Motta e Disvetro.

L'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto avrà rapporti diretti con il Responsabile Unico del Procedimento (d'innanzi R.U.P.) o suo delegato dell'Ufficio Cimiteriale, nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente Capitolato e dietro pagamento dei prezzi unitari soggetti a ribasso.

I servizi in appalto dovranno essere svolti in ottemperanza alle norme e dei regolamenti che disciplinano la materia sia a livello nazionale che locale, con particolare riferimento al Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n.285/1990, ai Regolamenti comunali vigenti, nonché all'Ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. n.396/2000.

Le operazioni, disciplinate all'interno del presente Capitolato, sono da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi della vigente normativa, e come tali, non potranno essere sospese o abbandonate, anche nelle ipotesi di sciopero del personale dipendente dell'Appaltatore. In tali ipotesi l'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dalla Legge n.146/1990 e dal D.P.R. n.333/1990, trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici essenziali.

I servizi cimiteriali per operazioni cimiteriali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono:

- l'esecuzione delle attività cimiteriali relative alla sepoltura dei feretri per inumazione o tumulazione, oltre a quelle attività simili e conseguenti quali esumazioni, estumulazioni, inumazioni, etc.; ricevimento salme, preparazione dei luoghi di sepoltura, raccolta e smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni cimiteriali, prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali e impiego di attrezzature idonee per l'esecuzione delle attività cimiteriali e quanto previsto nel presente capitolato;
 - manutenzione dei campi a terra: preparazione dei luoghi inumazione ed esumazione, compresa la pulizia prima e dopo gli interventi e la spalatura neve se necessaria, sagomatura e rinalzo dei tumuli, sistemazione degli avvallamenti del terreno, etc.
 - servizi occasionali e di presidio e assistenza durante i funerali, in assenza del personale comunale incaricato;
- come meglio specificato nel presente Capitolato.

ART.2 Ammontare dell'Appalto

Il valore complessivo del contratto per servizi cimiteriali, dato dall'affidamento triennale oltre eventuale proroga tecnica nei casi previsti di legge, è stimato in € 108.622,07 (oltre IVA di legge).

L'importo a base di gara, a misura, per l'intero periodo triennale, ammonta a € 94.613,67 (oltre IVA di legge) per servizi cimiteriali soggetti a ribasso.

L'ammontare dell'appalto è definito nel computo metrico estimativo allegato.

Il costo del personale, ai sensi dell'art.23 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016, è stimato in € 75.690,94.

L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto e l'applicazione dell'elenco prezzi allegato, così come determinato in fase di aggiudicazione a seguito del ribasso offerto, anche nel caso di modifica delle quantità.

Le operazioni cimiteriali verranno retribuite applicando i prezzi offerti in sede di gara.

L'aggiudicazione avverrà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 3 lett. a) del D.lgs. n.50/2016.

Qualora durante il periodo contrattuale il servizio risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l'Appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell'eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal presente contratto. I prezzi indicati in sede di gara resteranno invariati per tutto il triennio di durata del contratto. L'Appaltatore, altresì, dovrà essere disponibile a garantire il servizio ai medesimi prezzi e condizioni, qualora si rendesse necessario, anche per eventuali nuovi plessi cimiteriali od ampliamenti degli attuali, al momento non prevedibili.

Non essendo previste interferenze tra il personale dell'Amministrazione e quello dell'Appaltatore, non si rende necessaria la redazione del D.U.V.R.I. previsto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e di conseguenza nessun onere è a carico dell'Amministrazione per i costi per la sicurezza specifici.

Nell'offerta economica l'operatore deve in ogni caso indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per i servizi cimiteriali sono stimate come da computo metrico allegato le operazioni nel triennio e corrisposti i prezzi (oltre IVA di legge), al netto del ribasso offerto in sede di gara sui singoli prezzi indicati nella tabella sottostante per ciascuna operazione cimiteriale elencata.

I servizi di fornitura di contenitori per resti mortali con targhetta identificati e croci in legno con targhetta identificativa per campi di mineralizzazione, manutenzione dei campi a terra e il servizio occasionale di presidio e assistenza durante i funerali, la gestione del cassone dei rifiuti edili (cfr. successivo articolo 8), sono effettuati senza ulteriori costi a carico del Comune in quanto si intendono remunerati con il corrispettivo previsto per le operazioni cimiteriali:

ART.3 Durata del contratto ed eventuale proroga tecnica

Il contratto, stipulato in forma di scrittura privata autenticata, ha durata di tre anni (3 anni) con decorrenza presumibile dal 01/01/2022 e scadenza 31/12/2024.

Se la procedura di gara dovesse protrarsi oltre la data di inizio sopradetta, il contratto avrà comunque la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione ovvero dalla data di consegna del servizio.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d'urgenza, in considerazione della natura del servizio pubblico essenziale, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 per garantire continuità al servizio.

Su eventuale richiesta del R.U.P. e qualora si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, nelle more dello svolgimento della successiva procedura di gara, l'Appaltatore sarà obbligato a prorogare la fornitura del servizio per 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni previste nel contratto, secondo le disposizioni della vigente normativa.

ART.4 Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art.45, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) g) del D.lgs. n.50/2016, con l'osservanza degli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016, stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,

dotati dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle imprese - CCIAA o equivalente registro professionale nel caso di imprese straniere;
- assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016;
- realizzazione nell'ultimo triennio 2018/2019/2020 di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, per un importo almeno pari ad € 98.047,42 oltre IVA di legge;
- possedere una sede operativa ad una distanza massima di 50 km dal Comune, ovvero impegnarsi a disporre di una sede operativa ad una distanza massima di 50 km dal Comune entro 2 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto.

ART.5 Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà accumulato il maggior punteggio tenendo conto dei seguenti criteri: **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA in conformità alle Linee guida ANAC n.2.**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA GARA D'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CAVEZZO (MO)

A) OFFERTA TECNICA (cd. BUSTA B) max 85 punti

Premesso che l'offerta tecnica non può comportare costi aggiuntivi per l'Amministrazione e che, a pena di esclusione, non deve nemmeno parzialmente anticipare i contenuti dell'offerta economica, gli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, che dovranno essere esplicitati nella Proposta gestionale (massimo 5 fogli A4 scritti su una sola facciata) funzionale alla valutazione della qualità della prestazione sono i seguenti:

Proposta gestionale (fino ad un massimo di punti 85)

Sub-criterio	Documentazione richiesta e limiti redazionali	Metodo di attribuzione del punteggio	Punt. max
1. Modello organizzativo proposto per la gestione delle operazioni cimiteriali oggetto di appalto, in rapporto a programmazione, modalità esecutive, metodologie di intervento organizzazione delle squadre di lavoro anche in caso di interventi contestuali su più cimiteri. La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: <i>capacità del concorrente di gestione e organizzazione tali da garantire un efficiente svolgimento dei servizi</i>	Proposta gestionale Relazione max 5 cartelle (= facciate) formato A4 oltre ad eventuali schede tecniche	DISCREZIONALE PURO	25
2. Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività per ogni servizio oggetto di appalto. Con riferimento a tale sub-elemento elemento, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: <i>capacità del concorrente di</i>		DISCREZIONALE PURO	25

<i>prevedere strumenti specifici per il monitoraggio delle attività e conseguente capacità di valutazione della prestazione del personale, eventuale presenza di un sistema di controllo della qualità, intendendo la capacità del soggetto partecipante di attivare metodologie di controllo sulla qualità delle prestazioni oggetto dell'appalto</i>			
3. installazione in ciascun cimitero di una mappa plastificata e durevole della misura 70x100 del cimitero stesso in modo tale da facilitare l'utenza nell'individuazione dei servizi e delle aree cimiteriali posti all'interno del cimitero		AUTOMATICO	10
4. Proposte migliorative interventi volti a migliorare la qualità dei servizi cimiteriali che non comportino maggiori costi per la stazione appaltante		DISCREZIONALE PURO	25

Il mancato rispetto dei limiti redazionali massimi consentiti determinerà l'esclusione dalla valutazione dei contenuti eccedenti.

RIPARAMETRAZIONE

I punteggi complessivi delle offerte tecniche sono riparametrati attribuendo alla migliore offerta il massimo punteggio disponibile e agli altri concorrenti con proporzione lineare.

ESCLUSIONE OFFERTE NON SUFFICIENTI

Punteggio minimo dell'offerta tecnica dopo la riparametrazione a pena di esclusione dell'offerta: 30 punti.

B) OFFERTA ECONOMICA (cd. BUSTA C) max 15 punti¹

Metodo di attribuzione del punteggio: AUTOMATICO secondo la seguente formula:

Punteggio attribuito = (max punti disponibili) * (R%i) / (R%mig)

R%i = ribasso percentuale complessivo offerto dal concorrente

R%mig = miglior ribasso percentuale complessivo offerto in gara

C) METODI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- DISCREZIONALE PURO: per ogni singolo sub-criterio media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari da moltiplicarsi al max punteggio disponibile con discrezionalità espressa sulla base del gradimento (min=0, max=1) e relativa motivazione.
- AUTOMATICO: per ogni singolo sub-criterio attribuzione di punteggio privo di discrezionalità sulla base di una metodologia predeterminata che attribuisce punteggio in base ad elementi oggettivi e certi, ovvero in base alle quantità/qualità offerte come esplicitato nella riga descrittiva dei sub-criteri per i quali è previsto.

¹Non può essere superiore a 30; La somma di questo punteggio con il punteggio riservato all'offerta tecnica deve dare 100.

ART.6 Servizi cimiteriali per operazioni cimiteriali

L'Appaltatore dovrà garantire tutte le operazioni cimiteriali del presente Capitolato.

L'Appaltatore deve essere rintracciabile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti il servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento delle operazioni cimiteriali richieste dando una disponibilità non inferiore a 10 ore nell'arco giornaliero, dalle ore 8,00 alle 18,00.

Tali orari possono essere variati in ragione di nuove esigenze dell'Amministrazione, previo accordo, ferme restando le 10 ore giornaliere di servizio.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere interventi straordinari in orari diversi da quelli sopra indicati per sopravvenute esigenze da comunicare all'Appaltatore tempestivamente.

Le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) dovranno svolgersi negli orari, tempi e modi stabiliti dal Comune.

Nello svolgimento di operazioni quali esumazioni o estumulazioni, o ogni qual volta sia prevista l'apertura di un feretro o contenitore di resti mortali, tale operazione dovrà essere effettuata con modalità che consentano il necessario riserbo e rispetto delle spoglie mortali e di chi assiste all'operazione.

Forniture eventuali per operazioni cimiteriali a carico del Comune

Nel caso di operazioni cimiteriali per le quali sia il Comune a dover provvedere (disinteresse da parte del concessionario e dei famigliari, particolare disagio da parte di questi riconosciuto dall'Amministrazione, ecc.), l'Appaltatore si impegna a fornire i servizi ai prezzi indicati in sede di gara detratto il ribasso.

Descrizione specifica

I prezzi unitari stabiliti nell'elenco prezzi, relativi alle operazioni cimiteriali ed alle forniture dell'eventuale materiale, sono sottoposti al ribasso e vengono accettati pienamente e senza riserve dall'Appaltatore, comprensivi di ogni onere, diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato.

Ai fini delle descrizioni delle sotto elencate operazioni le tombe con deposito interno a più posti con ingresso operatore o tombe di famiglia, sono equiparate alle cappelle gentilizie ed alle tombe a cielo aperto.

	OPERAZIONI
	Ricevimento feretro, consiste in: <ul style="list-style-type: none">- ritiro e controllo dei documenti accompagnatori (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, verbale di cremazione, comunicazioni, ecc.) in coordinamento con l'addetto cimiteriale;- coadiuvare il personale dell'impresa di onoranze funebri, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, se necessario;- consegna dei documenti all'Ufficio Cimiteriale comunale in assenza dell'addetto cimiteriale.
A	A) INUMAZIONE, comprende: <ul style="list-style-type: none">1. Inumazione ordinaria;2. Inumazione in campo di mineralizzazione;3. Inumazione ceneri:
A.1	<ul style="list-style-type: none">1. Inumazione ordinaria, consiste in:<ul style="list-style-type: none">- escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici di idonee dimensioni, avendo cura di non danneggiare e/o sporcare le tombe circostanti;- lo scavo deve essere segnalato e protetto con apposita attrezzatura in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori;- raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;- raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse;- svuotamento della fossa, per quanto possibile, dall'acqua piovana e/o di falda;

	<ul style="list-style-type: none"> - trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compreso l'eventuale sosta nei locali cimiteriali per la funzione religiosa o civile, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; - esecuzione (solo per i feretri provenienti da fuori comune) di opportune aperture sulla parte zincata della bara per accelerare la mineralizzazione; - deposizione accurata del feretro; - chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo dapprima a mano poi completando con l'utilizzo anche di mezzi meccanici; - fornitura di cippo identificativo con epigrafe riportante le generalità del defunto e la data di morte; - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero o in luogo indicato dall'addetto cimiteriale; - pulizia dell'area circostante il posto di inumazione, comprese le tombe vicine che si dovessero essere sporcate in conseguenza a tale operazione; - successiva aggiunta di terreno fino al completo assestamento provvedendo anche alla collocazione di ghiaia sottile lungo il perimetro della fossa stessa. - mantenimento, nel tempo, di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti. - operazioni di pulizia come previsto al punto L. <p>A.2 2. Inumazione in campo di mineralizzazione, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesse operazioni previste per il punto A.1, oltre apposizione di croce in legno con targhetta identificativa; - i resti mortali saranno collocati in idoneo contenitore completamente biodegradabile (cassa di cellulosa o legno grezzo) con identificativo saldo recante le generalità del defunto e la data di morte. <p>A.3 3. Inumazione ceneri, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesse operazioni previste per il punto A.1 con riferimento all'urna cineraria.
<p>B</p> <p>B.1</p> <p>B.2</p> <p>B.3</p>	<p>B) TUMULAZIONE, comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumulazione in loculi ad apertura frontale, anche in tombe di famiglia; 2. Tumulazione in loculi ad apertura trasversale, anche in tombe di famiglia; 3. Tumulazione resti ossei e/o ceneri in celle/lunette; 4. Tumulazione resti mortali e/o ceneri in loculo occupato o loculo ossario nei cimiteri delle frazioni; <p>1. Tumulazione in loculi ad apertura frontale, anche in tombe di famiglia, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura del loculo come previsto al punto H.1; - spandimento di calce bianca sul piano di appoggio del feretro; - eventuale predisposizione cavi per lampada votiva; - realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in loculi plurimi; - trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compresa l'eventuale sosta nei locali per la funzione religiosa o civile, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; - tumulazione del feretro nel loculo; - chiusura del loculo come previsto al punto H.2; - operazioni di pulizia come previsto al punto L; <p>2. Tumulazione in loculi ad apertura trasversale, anche in tombe di famiglia, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesse operazioni previste per il punto B.1; - l'ingresso del feretro è sul lato lungo del loculo invece che sul lato corto. <p>3. Tumulazione resti ossei e/o ceneri in cellette/lunette, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura eventuale di celletta/lunetta, in modo tale da consentire la tumulazione dei resti mortali o ceneri; - traslazione, trasporto della cassetta/urna fino al posto di tumulazione o all'uscita del cimitero; - immissione della cassetta/urna nella celletta/lunetta;

B.4	<ul style="list-style-type: none"> - chiusura della celletta/lunetta; - stuccatura, sigillatura e intonacatura con malta di calce del muro di chiusura; - trasporto eventuali lapidi e marmi, previa disintegrazione negli appositi cassoni rifiuti; - operazioni di pulizia come previsto al punto L; <p>4. Tumulazione resti mortali e/o ceneri in loculo occupato o loculo ossario nei cimiteri delle frazioni, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesse operazioni previste per il punto B.3, ma con riferimento ai loculi.
C	<p>C) ESUMAZIONE, comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esumazione ordinaria di resti mortali; 2. Esumazione ordinaria di resti mortali non mineralizzati; 3. Esumazione straordinaria; <p>C.1 1. Esumazione ordinaria di resti mortali, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dell'operazione cimiteriale (salvo eventuale accesso in sicurezza dei parenti); la recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori; - protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti e sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all'interno della fossa stessa; - rimozione eventuali lapidi, escavazione della fossa fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa); - raccolta resti mortali conformemente al loro stato ed alla successiva destinazione (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa); - deposito dei resti mortali in apposito contenitore di zinco con sigillatura coperchio mediante saldatura a stagno, oppure in apposito contenitore se destinati a cremazione con identificativo saldo recante le generalità del defunto e la data di morte; se destinati all'ossario comune i resti mortali dovranno essere raccolti in apposito sacco; - trasporto del contenitore nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune, oppure fino all'uscita del cimitero per destinazione altri comuni o cremazione; - in caso di eventuale trasporto del contenitore ad altro cimitero comunale oppure in caso di trasporto in altro comune, consegna della casetta all'impresa di onoranze funebri incaricata del trasporto dai parenti; - se non diversamente disposto dai parenti, è compresa la raccolta dei resti ossei e loro collocazione nell'ossario comune in modo indistinto; - chiusura e riempimento immediato della fossa, con terra di risulta dello scavo; - trasporto della terra eccedente nell'area cimiteriale di stoccaggio; - trasporto dei materiali di risulta negli appositi cassoni presso il cimitero del Capoluogo; - operazioni di pulizia come previsto al punto L. - mantenimento, nel tempo, di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento. <p>C.2 2. Esumazione ordinaria di resti mortali non mineralizzati, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesse operazioni previste per il punto C.1; in caso di esumazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione in campo di mineralizzazione i resti dovranno essere sottoposti a <u>trattamento enzimatico</u>; - in caso di esumazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla <u>cremazione</u> i resti dovranno essere sistemati in apposito contenitore se non fornito dall'impresa di onoranze funebri, e consegnato all'impresa di onoranze funebri incaricata dai parenti per il trasporto al crematorio. <p>C.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esumazione straordinaria, se effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale (art.46 del regolamento comunale); - stesse operazioni previste per i punti C.1 o C.2, conformemente allo stato dei resti ed alla successiva destinazione;

	- operazioni di pulizia come previsto al punto L;
D	<p>D) ESTUMULAZIONE, comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estumulazione ordinaria di resti mortali; 2. Estumulazione ordinaria di resti mortali non mineralizzati; 3. Estumulazione straordinaria;
D.1	<p>1. Estumulazione ordinaria di resti mortali, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura del loculo come previsto al punto H.1; - eventuale apertura del loculo dove verrà tumulato il resto mortale, come previsto al punto H.1; - trasporto del feretro nello spazio preposto all'apertura, pulizia del coperchio e apertura della bara, oppure trasporto del feretro fino all'uscita del cimitero per destinazione altri comuni o cremazione; - raccolta resti mortali secondo le modalità operative indicate al punto C.1; - chiusura del loculo come previsto al punto H.2; - operazioni di pulizia come previsto al punto L.
D.2	<p>2. Estumulazione ordinaria di resti mortali non mineralizzati, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesse operazioni previste per il punto D.1; - raccolta dei resti mortali non mineralizzati secondo le modalità operative indicate al punto C.2; in caso di inumazione si rinvia a voce specifica; - chiusura del loculo come previsto al punto H.2; - operazioni di pulizia come previsto al punto L.
D.3	<p>3. Estumulazione straordinaria, ammessa su ordine dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei famigliari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del responsabile del servizio incaricato, ove si voglia trasportare o tumulare il feretro in altra sepoltura con risanamento tomba, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stesse operazioni previste per il punto D.1; - raccolta dei resti come previsto per i punti D.1 o D.2, conformemente allo stato dei resti ed alla successiva destinazione; <p>i contenitori sono forniti dall'Appaltatore e sono compresi nel prezzo unitario a base di gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di risanamento, reinserimento nella stessa tomba e, dopo aver effettuato un adeguato risanamento della tomba, chiusura loculo secondo ordinaria modalità; - chiusura del loculo come previsto al punto H.2; - operazioni di pulizia come previsto al punto L.
E	<p>E) TRASLAZIONE di resti mortali in loculo/celletta/lunetta, consiste nell'accorpamento dei resti mortali in loculi/cellette/lunette, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura del loculo come previsto al punto H.1; - prelevamento del feretro o della cassetta e spostamento con idonei mezzi al loculo di destinazione; - raccolta dei resti come previsto per i punti D.1 o D.2, conformemente allo stato dei resti ed alla successiva destinazione; - collocazione del contenitore nel loculo o loculo ossario di destinazione; - chiusura del loculo come previsto al punto H.2; - operazioni di pulizia come previsto al punto L;
F	<p>F) RECUPERO RESTI MORTALI O RECUPERO CENERI, consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura del loculo come previsto al punto H.1; - recupero resti mortali con eventuale deposito dei resti in apposita cassetta di zinco (fornita all'occorrenza ma non compresa nel prezzo base d'asta) con sigillatura coperchio mediante saldatura a stagno e apposizione di targhetta identificativa dei resti mortali con eventuale avvio alla cremazione; se ceneri recupero di urna cineraria; - trasporto della cassetta o urna cineraria nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune, oppure fino all'uscita del cimitero per destinazione altri comuni o cremazione. - chiusura del loculo come previsto al punto H.2; - operazioni di pulizia come previsto al punto L;

G	G) DISPERSIONE CENERI, consiste in: - ricezione e trasporto dell'urna cineraria fino al posto di dispersione consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.11 della Legge Regionale n.19/2004 nei luoghi indicati all'art.63 del vigente Regolamento Comunale; - su apposita richiesta, incisione dei dati identificativi del defunto nel leggio presente nel Giardino delle Rimembranze del Cimitero di Cavezzo.
H H.1 H.2	H) APERTURA E CHIUSURA LOCULO o loculo ossario nei cimiteri delle frazioni, per ispezioni, eventuale misurazione spazio, comprende: 1. Apertura, consiste in: - protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari; - apertura del loculo; - valutazione della capienza o altro tipo di valutazione; 2. Chiusura, consiste in: - chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna; è consentito, altresì, la chiusura con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica; - stuccatura, sigillatura e intonacatura del muro o della lastra di chiusura del loculo; - operazioni di pulizia come previsto al punto L;
	I) COLLOCAZIONE NELL'OSSARIO COMUNE DI RESTI MORTALI O CENERI: La collocazione dei resti mortali nell'ossario comune conseguente ad operazioni cimiteriali è compresa nelle operazioni cimiteriali stesse.
	L) DISPOSIZIONI COMUNI Tutte le operazioni che richiedono lavori devono essere completate con: - se presente, pulizia del loculo liberato che dovrà essere imbiancato a latte di calce con passate a rullo, previa accurata disinfezione con prodotti idonei; - se presenti, lo smontaggio e pulizia delle attrezzature utilizzate (ponteggi, impalcature, sollevatori, ecc.); - perfetta pulizia dell'area con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta: - trasporto dei materiali lignei all'apposito cassone presso il cimitero del capoluogo, - trasporto di eventuali rifiuti edili (lapidi/marmi/materiale lapideo), previa disintegrazione, nell'apposito cassone del cimitero del capoluogo; - trasporto, se presenti, delle composizioni floreali dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura, con adeguata sistemazione, se non vi ha già provveduto l'agenzia di onoranze funebri.

ART.7 Servizi occasionali ed imprevedibili

A richiesta motivata dell'Amministrazione, qualora sussistano occasionali ed imprevedibili esigenze in concomitanza a festività o ricorrenze, oppure operazioni da compiere necessariamente in determinati periodo dell'anno, in coordinamento con il personale comunale, l'Appaltatore è tenuto a garantire, a titolo indicativo, i seguenti servizi occasionali ed imprevedibili:

- servizio di custodia in assenza di personale del Comune;
- servizio di pulizia, di giardinaggio, di eliminazione animali nocivi in assenza di personale del Comune;
- sgombero neve all'interno dei cimiteri.

Per i servizi occasionali ed imprevedibili sopra elencati il limite di spesa annuale è di 2.000,00 €; l'importo degli specifici affidamenti, in ragione delle ore di lavoro necessarie, sarà determinato utilizzando prezziari validati.

L'Amministrazione non si vincola in alcun modo alla richiesta, che rimane di sua esclusiva iniziativa.

ART.8 Rifiuti cimiteriali

I rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali (esumazione, estumulazione, etc.), i rifiuti inerti provenienti da lavori cimiteriali (demolizioni, costruzioni, etc.) nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali tenuto della normativa vigente di cui all'art.184 del D.Lgs. n.152/2006 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. n.116/2020) e al D.P.R. n.254/2003.

In particolare:

- a. i rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali riconducibili a bare, imbottiture, indumenti, sono gestiti dal competente servizio comunale tramite il gestore rifiuti urbani e devono essere raccolti dall'Appaltatore separatamente dagli altri rifiuti urbani in apposito cassone fornito dall'Amministrazione presso il cimitero comunale di Cavezzo; il trasporto di tali rifiuti nelle pubbliche discariche è a carico dell'Amministrazione;
- b. i rifiuti cimiteriali lapidei e marmorei assimilabili ai rifiuti edili, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.116/2020, dovranno essere gestiti dall'Appaltatore nell'ambito dell'attività di impresa, con cassone di stoccaggio presso il cimitero comunale di Cavezzo e previsione di conferimento ad impianti autorizzati; il costo di gestione dei rifiuti cimiteriali del presente punto b) sono compresi nei prezzi applicati alle singole operazioni; la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti del presente punto b) dovrà essere depositata presso l'Amministrazione secondo vigente normativa.

E' cura dell'Appaltatore conferire i rifiuti prodotti derivanti da attività cimiteriali effettuate presso i cimiteri di Motta e Disvetto, ai cassoni presso il cimitero comunale di Cavezzo.

L'Appaltatore nella gestione dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali deve coordinarsi ed attenersi alle direttive impartite in merito dai responsabili dei competenti uffici comunali, segnalando ad essi particolari esigenze dovute alle specifiche lavorazioni o ad attività massive.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

ART.9 Oggetti rinvenuti

Tutti gli oggetti rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno consegnati ai familiari e, in assenza di questi, al personale del Comune per la restituzione alle famiglie.

Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati nelle murature, l'Appaltatore dovrà immediatamente darne comunicazione al personale del Comune sospendendo i lavori, in attesa di particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi. Qualora durante le operazioni di scavo venissero rinvenuti resti mortali, questi dovranno essere immediatamente trasferiti nell'ossario in appositi contenitori; in caso di individuazione di linee elettriche e/o idrauliche, invece, il lavoro dovrà essere immediatamente sospeso.

In entrambi i casi dovrà essere data sollecita comunicazione all'Amministrazione.

Gli addetti alle operazioni sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente qualsiasi problema, contrattempo inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART.10 Locali assegnati all'Appaltatore

L'Amministrazione mette a disposizione dell'Appaltatore presso il cimitero comunale di Cavezzo secondo la propria disponibilità, un locale destinato a deposito dei materiali e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali di circa 30 mq.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e mantenimento dei locali.

L'Appaltatore è responsabile dei locali assegnati, dei mezzi e dei materiali ivi custoditi, senza nessuna responsabilità in capo all'Amministrazione.

Per le attività amministrative di reperibilità cimiteriale l'Appaltatore utilizzerà uffici propri o in propria disponibilità.

ART.11 Attrezzatura e mezzi

Ogni attrezzatura o mezzo necessario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, nessuno escluso o eccettuato, dovrà essere reperito e fornito a cura e a spese dell'Appaltatore.

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare è fatta dall'Appaltatore tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei cimiteri senza arrecare alcun danno alle stesse.

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operazione e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le attrezzature, e le relative certificazioni a norma di legge, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

ART.12 Dichiarazioni ed obblighi diversi dell'Appaltatore

L'Appaltatore riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente Capitolato e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, comprese le adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità dell'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio o esercizio di zone su cui si interverrà.

L'Appaltatore oltre ad attenersi a tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n.81/2008 dovrà:

- provvedere su richiesta agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno dei cimiteri;
- accertare, prima dell'inizio dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei; in caso affermativo l'Appaltatore dovrà informarne l'Amministrazione, comunicando nel contempo agli enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessaria per compiere i medesimi senza danni ai cavi, tubazioni e manufatti.

L'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi e alla rete sotterranea, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione, i seguenti oneri, nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente e qui elencati:

- la fornitura degli appositi contenitori e/o sacchi per i resti mortali con targhette identificative e croci in legno con targhette identificative per i campi di mineralizzazione;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del Capitolato;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;
- tutti gli oneri di reperimento del personale specializzato, attrezzature, macchinari, mezzi, scale, forniture materiale di pulizia, scope, badili e quant'altro occorra per tutte le operazioni prima descritte;
- tutte le operazioni e gli oneri necessari al conferimento agli impianti autorizzati dei rifiuti cimiteriali assimilabili ai rifiuti edili (art.8 del presente Capitolato);
- la pulizia dell'area di intervento e/o sgombero di ogni opera provvisoria e dei detriti.

ART.13 Organizzazione dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà fissare una sede operativa ad una distanza massima di 50 km dal Comune, dotata di idoneo collegamento telefonico, telematico e/o fax, in funzione permanentemente ogni giorno di apertura del servizio.

Presso tale sede operativa presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale sede operativa sono indirizzate le comunicazioni e le richieste d'informazioni o interventi che il R.U.P. intenda far pervenire all'Appaltatore.

Il nominativo indicato dall'Appaltatore in sede di gara quale referente tecnico dell'Amministrazione sarà altresì incaricato della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile.

ART.14 Responsabilità per danni a persone o a cose

L'Appaltatore è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte all'Amministrazione, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati da cattiva gestione dei servizi, nonché delle conseguenze di inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabile.

Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali e il personale dell'Appaltatore durante i servizi stessi.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'appalto.

L'Appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte a evitare questi danni.

ART.15 Personale e rapporto di lavoro

L'Appaltatore dovrà, all'avvio dell'esecuzione del contratto, fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

A richiesta dell'Amministrazione dovrà sostituire il personale inadatto o colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio.

Gli operatori dovranno, con riferimento alle operazioni di tumulazione e inumazione, trovarsi sul luogo di esecuzione dell'operazione con congruo anticipo rispetto all'inizio del lavoro, avendo cura che all'arrivo del defunto o dei resti cinerari si sia già provveduto alla predisposizione della sepoltura, al montaggio delle apparecchiature di sollevamento, quando necessarie, ed alla preparazione dell'impasto di chiusura.

Durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, alle quali possono assistere sia i familiari richiedenti, sia l'addetto del servizio comunale, il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di Legge e di Regolamento dei servizi cimiteriali, astenersi dal mangiare, fumare e parlare ad alta voce, dovrà indossare una divisa di colore blu o altro colore stabilito con l'Amministrazione, e distintivo di riconoscimento in modo da poter essere immediatamente riconoscibile dagli utenti.

L'Appaltatore manterrà la disciplina nel servizio osservando e facendo osservare ai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti, e ogni altra disposizione in materia e le prescrizioni della direzione di polizia mortuaria e quelle previste nel presente Capitolato.

Gli operatori devono essere reperibili negli orari e nei giorni indicati ed essere disponibili ad effettuare incontri, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, con i competenti uffici comunali che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione e sicurezza del lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore dovrà applicare verso i propri dipendenti, o se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'Appaltatore si impegna ad esibire, a semplice richiesta, le ricevute di pagamento di contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi relativi al personale impiegato per la realizzazione del servizio.

ART.16 Clausola sociale

ai fini dell'applicazione della clausola sociale ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.50/2016.

Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art.51 del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015. Attualmente sono impiegati con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le attività oggetto di appalto per il Comune le seguenti unità lavorative:

N.	Qualifica	CCNL	Livello	Monte settimanale complessivo	ore	Monte settimanale da appalto in corso	ore	Scatti di anzianità
1	Op. cimiteriale	Servizi pulizia e multiservizi	2	40		10		Tempo indeterminato maturato scatto previsto dal contratto (dopo 5 anni)
1	Op. cimiteriale	Servizi pulizia e multiservizi	3	40		10		Tempo indeterminato maturato scatto previsto dal contratto (dopo 5 anni)

ART.17 Personale, requisiti e comportamento

L'elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale) dovrà essere consegnato almeno una settimana prima dell'inizio delle attività.

Il personale utilizzato dovrà essere idoneo a svolgere il compito a cui risulta assegnato, dovrà possedere le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente e autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica amministrazione.

L'Appaltatore dovrà conservare e mantenere costantemente aggiornata la suddetta documentazione, per esibirla in ogni momento a semplice richiesta del R.U.P.

Il personale addetto dovrà essere socio-lavoratore oppure assunto alle dipendenze dell'Appaltatore o incaricato da quest'ultimo, sollevando l'Amministrazione da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza nei confronti dell'utenza e mantenere un corretto e decoroso comportamento.

L'Appaltatore mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del R.U.P., nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio, astenendosi dal fumare, mangiare, parlare ad alta voce.

Il personale dell'Appaltatore dovrà indossare abbigliamento idoneo alla circostanza e tale da essere immediatamente riconoscibile dagli utenti, eventuali d.p.i., previsti per legge ed ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite senza interruzioni fino alla loro conclusione, anche oltre l'orario lavorativo previsto, rispettando le indicazioni del R.U.P., senza nessun rapporto economico diretto tra l'Appaltatore ed il privato.

Il R.U.P. si riserva di segnalare, singolarmente, per i provvedimenti che l'Appaltatore vorrà adottare, comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato.

Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà del R.U.P., richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.

Il R.U.P. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto l'aspetto del corretto rapporto e della disponibilità psicologica con gli utenti.

In tal caso l'Appaltatore provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione.

ART.18 Valutazione dei rischi

L'Appaltatore risponderà di tutti i fatti di gestione e di comportamento dei propri addetti presenti nei cimiteri a vario titolo per le mansioni assunte, in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e si obbliga a tenere l'Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto del presente appalto.

L'Amministrazione in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, così come previsto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

ART.19 Pagamenti

1. Le operazioni cimiteriali del presente capitolato sono remunerate mediante prezzi unitari, il cui importo è indicato nell'elenco prezzi unitari, corrisposti direttamente dall'Amministrazione, detratto il ribasso offerto dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, secondo quanto precisato nel presente capitolato.

2. I prezzi, detratto il ribasso, così come normato dal presente Capitolato, sono accettati pienamente e senza riserve o variazioni dall'Appaltatore.

Le fatture, saranno emesse dall'Appaltatore nel mese successivo a quello del servizio, indicando specificamente il numero e la tipologia di operazioni eseguite e della tariffa applicata e inviate direttamente all'Amministrazione.

Dopo la verifica da parte del R.U.P. o suo delegato si provvederà alla liquidazione delle stesse.

Si precisa che il codice univoco ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica emessa è "UF89T6".

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (vedasi art.25, comma 3, del D.L. n.66/2014 come convertito dalla Legge n.89 del 23/06/2014).

La fattura, intestata all'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, e della determina di affidamento del servizio; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente.

Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano l'Amministrazione dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

Il termine di pagamento del dovuto sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della fattura, a mezzo mandato emesso dal competente Servizio finanziario, dopo la sottoscrizione del relativo contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L. n.136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui il R.U.P. accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all'Appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento.

E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte del Comune del D.U.R.C.

L'Appaltatore non ha alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione per il recupero di crediti sorti nell'espletamento dei servizi pagabili direttamente dai privati.

ART.20 Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi

inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art.93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del R.U.P.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'Amministrazione provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART.21 Assicurazioni

1. L'Appaltatore risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi forniti, tenendo al riguardo sollevate l'Amministrazione, gli amministratori, i dipendenti e collaboratori delle stesse, da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione né di compenso alcuno da parte della medesima.

2. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a stipulare una unica polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell'appalto, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel Capitolato.

3. La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto.

Ai fini del presente appalto nell'anzidetta assicurazione dovranno risultare qualificati come assicurati l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori nonché ogni altra persona di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge e, in ogni caso, qualsiasi soggetto contrattualmente definito che partecipi alle attività che formano parte del servizio oggetto di appalto.

L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di:

- € 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- € 1.000.000,00 per danni a cose.

4. L'Appaltatore dovrà comprovare, producendo all'Amministrazione copia del contratto a semplice richiesta della stessa e comunque prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipulazione dell'anzidetta assicurazione, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

In caso aggiudicazione dell'appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese, la sopraindicata polizza dovrà espressamente prevedere la validità della copertura assicurativa sia nell'interesse della capogruppo mandataria, sia delle imprese mandanti.

ART.22 Referenti

L'Appaltatore dovrà comunicare il responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. o suo delegato per la gestione del servizio.

Tale figura è incaricata della tenuta della documentazione che norme, Capitolato e contratto prevedano dover essere reperibile.

Il R.U.P. dell'Amministrazione è individuato nel responsabile del Servizio urbanistica Edilizia e Ambiente o suo delegato ed è il referente per il Comune di Cavezzo nei confronti dell'Appaltatore.

Il R.U.P. o suo delegato cura tutti i rapporti con l'Appaltatore compresa l'irrogazione delle penali.

L'Appaltatore e l'Amministrazione si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi.

ART.23 Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

ART.24 Avvio dell'esecuzione del contratto e spese contrattuali

All'aggiudicazione definitiva farà seguito, nei tempi previsti dalla vigente normativa, la stipula di regolare contratto.

Le eventuali spese, nessuna esclusa, per la sottoscrizione e/o registrazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

L'avvio dell'esecuzione deve avvenire ai sensi della vigente normativa.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal R.U.P. per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il R.U.P. redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Qualora l'Impresa intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi e dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti di gara, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

ART.25 Termine per la stipulazione del contratto

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva, durante il termine dilatorio previsto per la sottoscrizione del contratto.

ART.26 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal R.U.P., nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

Fuori dei casi sopra previsti, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Per la sospensione, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

ART.27 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della L. n.136/2010, fornendo all'Amministrazione i dati richiesti per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare l'Impresa si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art.3 comma 1 e 7 del D.Lgs. n.136/2010.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione a mezzo PEC nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall'Amministrazione, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art.3 comma 3, della L. n.136/2010.

L'Amministrazione nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'Appaltatore l'inadempimento degli obblighi di cui all'art.3 della L. n.136/2010, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010, munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione all'Appaltatore; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'Impresa.

ART.28 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1.La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016; è esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'art.106 citato.

L'eventuale cessione notificata all'Amministrazione in violazione dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016 è priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'Impresa nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

A tal fine il concessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

2.E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore del divieto di cessione del contratto, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART.29 Intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza contributiva

L'Amministrazione acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Impresa.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART.30 Modifiche in corso di esecuzione del contratto

L'Appaltatore non può apportare variazioni o modifiche al contratto unilateralmente.

Possono essere ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal R.U.P. che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene a seguito di verifiche in corso di esecuzione del contratto.

Nei casi previsti l'Amministrazione può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto.

La sottoscrizione del contratto già costituisce accettazione della variazione, agli stessi patti e condizione del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni contrattuali, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Le varianti sono approvate dal R.U.P. con apposito atto motivato.

ART.31 Subappalto

In caso di subappalto si applica l'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.

ART.32 Verifica di conformità finale

La verifica di conformità finale è avviata ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. n.50/2016.

La verifica della conformità finale è a cura del R.U.P. e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato e nel contratto sottoscritto;
- certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa al servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal R.U.P.

La verifica di conformità prevede il controllo definitivo dello stato finale dei luoghi con avviso tempestivo della/e data/e all'Appaltatore che ha diritto di intervenire.

Il soggetto incaricato redige processo verbale della verifica effettuata, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e contenente la descrizione delle singole operazioni e verifiche compiute.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi.

Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato indicando l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore se presente.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Appaltatore.

Per quanto non specificatamente indicato si rinvia alla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. n.50/2016 e relativi decreti attuativi e/o linee guida.

ART.33 Pagamento del saldo e svincolo della cauzione

Dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità l'Amministrazione procede al pagamento dell'eventuale saldo delle prestazioni eseguite previa deduzione di eventuali penali, e allo svincolo della cauzione definitiva.

ART.34 Penalità

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o il ritardo nell'espletamento dei servizi, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite dal R.U.P., rendono passibile l'Appaltatore di una penale da applicarsi in misura giornaliera dallo 0,3 per mille all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo l'effettiva gravità della mancanza accertata e comunque nel limite di legge.

L'ammontare della penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottato dal R.U.P. saranno notificate all'Appaltatore in via amministrativa.

2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le possibili inadempienze contrattuali:

- 0,5 per mille per ritardo nella esibizione, previa richiesta, della documentazione relativa alla corretta corresponsione dei salari, versamenti contributivi personale assegnato;

- 1 per mille per mancato rispetto delle norme di comportamento corretto, irreprensibile e conforme agli atteggiamenti da tenere nei servizi in oggetto, previa contestazione;

- 0,5 per mille per materiale non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità necessaria all'espletamento del servizio;

- 1 per mille per mancata attuazione di attività previste nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara o successivamente concordate con l'Ufficio Cimiteriale;

- 1 per mille per ogni mancata esecuzione, con le modalità e nei termini indicati, di interventi oggetto dell'appalto direttamente segnalati dal R.U.P. o dal personale delegato;

- 1 per mille per ritardi rispetto all'orario stabilito per le operazioni cimiteriali;

- 1 per mille per abusive modifiche negli impianti e nei locali dati in consegna;

- 1 per mille per irreperibilità del personale o mancato o intempestivo intervento dello stesso.

3. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento sarà assunto dal responsabile del servizio.

4. L'applicazione delle penali è indipendente dalle applicazioni delle altre sanzioni previste dal Codice civile e dalle presenti norme per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione saranno notificate all'Appaltatore in via amministrativa.

5. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sia dal deposito cauzionale sia sulle fatture in corso di liquidazione.

6. Senza pregiudizio ad ogni maggiore diritto che possa competere alla Amministrazione, anche per risarcimento danni, si avrà la decadenza del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Capitolato, con risoluzione per colpa dell'Appaltatore, senza che nulla lo stesso possa eccepire o pretendere, per una o più delle seguenti cause:

- violazione del divieto di subappaltare in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;

- gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi, che abbiano arrecato o possano arrecare danni alla Amministrazione od a terzi;

- impedimento dell'esercizio del potere di controllo da parte della Amministrazione;

- inosservanza ripetuta di prescrizioni impartite dalla Amministrazione per il regolare svolgimento del servizio nel rispetto di leggi, regolamenti ed impegni contrattuali;

- interruzione del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore;

- esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;

- grave violazione degli impegni contrattuali per le quali non risultino soddisfatte le esigenze dei servizi, da cui venir meno dei rapporti contrattuali in essere.

7. In caso di risoluzione per inadempienze imputabili all'Appaltatore, allo stesso non spetterà alcun indennizzo.

La risoluzione, comunicata all'Appaltatore con lettera da notificarsi in via amministrativa e senza azione giudiziale, comporterà l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di rivalsa per eventuali maggiori danni; le attrezzature dell'Appaltatore presenti nei luoghi di svolgimento del servizio potranno essere temporaneamente ritenute dalla Amministrazione in relazione alla necessità di mantenere operativi i servizi fino a nuovo affidamento o istituzione di esecuzione diretta.

8. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di legge vigenti e/o del presente Capitolato, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, eseguire d'ufficio, a totale spese dell'Appaltatore, il servizio stesso.

ART.35 Esecuzione d'ufficio dei servizi non resi

Nel caso d'inosservanza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente Capitolato, il R.U.P. può, a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato le conseguenze che quel disservizio provoca, eseguire d'ufficio, a totale spese dell'Appaltatore, il servizio stesso.

ART.36 Forme di controllo

L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dal R.U.P. qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa (tecnica, economica, finanziaria, gestionale, ecc...), ai fini di un costante e continuo controllo sulla gestione del servizio.

Controlli sulle attività previste dal presente Capitolato, nonché consentite dalla vigente normativa, potranno essere effettuati in ogni momento.

I controlli verranno svolti sulla corrispondenza dell'attività svolta a quanto indicato in sede di gara.

Il R.U.P. farà pervenire all'Appaltatore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati; l'Appaltatore potrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi entro 10 (dieci) giorni.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali.

ART.37 Risoluzione del contratto

I casi di risoluzione del contratto sono disciplinati dall'art.108 recante "Risoluzione" del D.Lgs.n.50/2016.

Qualora il R.U.P. accerti che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da comprometterne la buona riuscita del servizio, predispone una relazione dettagliata, eventualmente corredata di documenti comprovanti, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente che devono essere accreditate all'Appaltatore e formula le contestazioni e gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'Appaltatore, ovvero scaduto il termine concesso in assenza di controdeduzioni, l'Amministrazione su proposta del R.U.P., dispone la risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART.38 Clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore resta obbligato per tutta la durata del contratto; qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o, in caso di ripetute inadempienze oltre a quelle già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza.

L'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio provvedere alla revoca dell'appalto con addebito di ogni conseguente e relativa spesa a carico dell'Appaltatore, anche al di fuori delle inadempienze già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, in caso di gravi infrazioni alle condizioni dell'appalto e/o di danno di immagine arrecato al Comune a causa del servizio, del modo di eseguirlo e/o del mancato servizio stesso o di una sua parte.

Si ritiene comunque fin d'ora come inadempienza e danno all'immagine anche l'articolo su giornale quotidiano o articoli simili di lamentela da parte di cittadini sui servizi svolti dall'Appaltatore.

L'appalto si intenderà revocato in caso di fallimento dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, il contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancata assunzione dell'appalto nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- sospensione, anche parziale, degli interventi senza giustificato motivo;
- stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- subappalto non autorizzato per i servizi contrattuali;
- abituale deficienza o negligenza nei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate compromettano il regolare svolgimento dell'appalto.

ART.39 Recesso

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Amministrazione deve comunicare il recesso con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all'Appaltatore a mezzo PEC.

Costituiscono casi di recesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il verificarsi della fattispecie di cui all'art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni in L. n.135/2012;
- giusta causa;
- i reiterati inadempimenti, anche se non gravi;
- il mutamento di carattere organizzativo, ragioni di superiore interesse pubblico anche relative a modifiche normative in materia di polizia mortuaria e cimiteriale.

Si intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'eventuale deposito contro l'Appaltatore di ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- l'eventuale perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara;
- la condanna con sentenza passata in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di taluno dei componenti l'organo di amministrazione, dell'amministratore delegato, del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Impresa;

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni all'Amministrazione.

3. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del Codice Civile.

ART.40 Definizione delle controversie e foro competente

Qualora sorgano controversie fra l'Amministrazione e l'Appaltatore che non si siano potute definire per via amministrativa quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, è competente il Foro di Modena.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.

Qualora sorgessero delle contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, si procederà a tentativo di risoluzione bonaria ai sensi del combinato disposto degli artt.205-206 del D.Lgs. n.50/2016.

E' esclusa la procedura di arbitrato e la controversia verrà conclusa in sede civile presso il Foro competente di Modena.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART.41 Norme e prescrizioni generali

Per quanto non espressamente previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio:

- al D.P.R. n.285/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di polizia mortuaria" e relative circolari del Ministero della Sanità, nonché al vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;
- al D.Lgs.n. 50/2016;
- al Codice civile, alle disposizioni sulla contabilità generale dello stato;
- altra normativa di settore.
